

MARTINA CONTICELLI

L'acquisizione di beni culturali ai fini della gestione diretta: ritrovamenti e scoperte archeologiche, acquisti privilegiati e espropriazioni

SOMMARIO

1. Premessa.
2. Il tema e i problemi.
3. I modi di acquisto dei beni culturali da parte dello Stato.
4. Modi coattivi di acquisto.
 - 4.1. L'acquisto in via di prelazione.
 - 4.2. L'acquisto coattivo all'esportazione.
5. Le acquisizioni a titolo originario coattive.
 - 5.1. L'espropriazione. L'espropriazione di beni culturali. –L'espropriazione per fini strumentali. - L'espropriazione di beni di interesse archeologico. –
6. Gli acquisti a titolo originario: i ritrovamenti e le scoperte. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Questo lavoro ha ad oggetto l'analisi dei modi di acquisizione di beni culturali da parte delle pubbliche amministrazioni ai fini della gestione diretta. L'indagine è limitata allo studio dei trasferimenti di beni dalla proprietà di soggetti privati a quella di soggetti pubblici. In questo senso, il contributo studia una circostanza che, al momento, è abbastanza residuale, in considerazione del fatto che, alla luce delle ultime modifiche alla legislazione di riferimento, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, apportate dalla cd. legge Tremonti e, successivamente anche del nuovo codice cd. Urbani, d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, la preoccupazione degli studiosi così come degli operatori del settore ha riguardato esattamente la fattispecie inversa¹.

Lo studio si presenta però interessante in quanto serve a porre in evidenza le norme che conferiscono specialità alla disciplina in esame, sia rispetto ai modi ordinari di acquisto della pubblica amministrazione, sia agli acquisti tra soggetti privati. Queste particolarità non sono dettate dalla natura del soggetto ma dalle specifiche caratteristiche dell'oggetto dei trasferimenti, che è un bene culturale.

2. Il tema e i problemi

Il contributo sarà centrato sull'analisi dei profili procedimentali relativi alle acquisizioni di beni culturali, nel nuovo codice di ultima emanazione D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, e sarà articolato in due parti: nella prima si procederà alla descrizione delle acquisizioni nella normativa attuale, evidenziando le differenze principali rispetto alla precedente disciplina; nella seconda, invece, si esporranno i problemi. Il presente contributo non dà conto delle problematiche connesse al differente tipo di intervento pubblico in relazione all'alternativa tra regime proprietario pubblico e privato, mirando, semmai, a restringere il campo alla sola alternativa pubblica e, quindi, incentrandosi, più che altro, su quelle acquisizioni cui si vuole far seguire forme di gestione diretta. Presupposto delle riflessioni che seguono, quello per cui il bene culturale si caratterizza per essere il risultato di due componenti: la prima, l'appartenenza, che ne chiama in causa il lato patrimoniale e che consente di distinguere

¹ *Allarme per la nuova legge Urbani: arriva la deregulation?*, ne *Il giornale dell'arte*, 224, settembre 2003.

in base alla proprietà, tra pubblico e privato, e la seconda, la fruizione che lo rende un bene essenzialmente pubblico². Tale distinzione è risultata sinora oscura a parte della giurisprudenza e della dottrina, ma soprattutto al legislatore: si ritiene infatti che il testo del nuovo codice non recepisca che in minima parte un simile orientamento, laddove definisce i beni culturali in base al regime proprietario cui sottostanno. In realtà, una simile impostazione³ è abbastanza fuorviante, in quanto potrebbe indurre, ad una prima lettura del testo, la convinzione che di beni culturali si possa parlare solamente in presenza di regime proprietario pubblicistico o che la caratteristica pubblicistica del regime di proprietà sia naturale e caratterizzante il bene culturale, essendo, invece, da un punto di vista giuridico, eccezionale il caso del regime proprietario privato. Al contrario, si ritiene che è proprio in presenza di regime proprietario privato che la disciplina dei beni culturali, in quanto regolamentazione speciale, acquisisce un tratto caratterizzante fondamentale⁴. Ciò in ragione del fatto che questi beni devono la loro natura non tanto al fatto di essere, quanto all'appartenenza, pubblici o privati, ma dalla necessità, o meglio dalla rilevanza, che viene assegnata alla loro pubblica fruizione. Ciò posto, risulta evidente come, almeno in linea di principio, gli interessi che sono collegati al bene culturale in sé e per sé considerato possano essere ugualmente soddisfatti sul piano teorico e giuridico in presenza di proprietari privati. Di qui il regime speciale e l'insieme delle norme che disciplinano le maggiori vicende a questo tipo di beni riferite e, tra le quali, sono oggetto di questo studio quelle che disciplinano la costituzione di un diritto di proprietà in capo all'amministrazione, sia essa statale, regionale o locale.

3. I modi di acquisto dei beni culturali da parte dello Stato

La materia oggetto del presente contributo rientra, più in generale, nell'ambito delle acquisizioni di beni culturali e, quindi, di tutte quelle norme che disciplinano i trasferimenti e la circolazione di beni sotto il profilo della proprietà. I beni culturali non sono cose fuori commercio: la loro circolazione, tuttavia, è sottoposta a vincoli, limiti e restrizioni, soprattutto quando è rivolta a far acquisire detti beni a soggetti privati.

² Sulla quale M. S. Giannini, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 3 ss. ma *passim*.

³ Si v. il dettato dell'articolo 10, commi 1 e 3, d.lg. 24 gennaio 2002.

⁴ In tema, A. Serra, *L'incidenza del regime dominicale dei beni culturali sulle modalità di gestione*, in *Aedon*, 3, 2002.

Tali forme di limiti alla disponibilità dei privati sono, nel caso dei beni culturali, niente altro che effetti della funzione o della destinazione dei predetti beni, non già della loro in commerciabilità⁵. Tra queste, sono materia di questo studio quelle che hanno ad oggetto la costituzione di un diritto di proprietà in capo allo Stato⁶.

4. Modi coattivi di acquisto

Le modalità di acquisizione dei beni culturali a favore della pubblica amministrazione si distinguono, in primo luogo, a seconda che siano volontarie o coattive. In particolare, si prendono in esame quelle coattive, tra cui si può includere sia l'acquisto coattivo all'esportazione, sia la prelazione artistica⁷, sia l'espropriazione. In secondo luogo, le acquisizioni dello Stato possono essere classificate a seconda del fatto che avvengano a titolo originario, oppure a titolo derivato. Rientrano tra le prime, l'espropriazione e i ritrovamenti, mentre l'alienazione a favore dello Stato è da ascrivere alla seconda categoria. In quest'ultima sono comprese sia le acquisizioni da parte dello Stato che le forme di cessione in pagamento di obbligazioni tributarie. Le ipotesi del primo tipo richiedono considerazioni molto diverse da quelle del secondo ed è da queste ultime che prenderà avvio la trattazione.

La prima forma di trasferimento e di acquisizione di proprietà a titolo derivato è quella che avviene per alienazione a favore di soggetti pubblici. In questo caso, l'amministrazione può acquistare beni culturali, al fine di provvedere alla gestione diretta. Alla fase dell'acquisto, si può giungere a seguito di due ipotesi e procedimenti distinti: la prima, che il bene sia stato offerto in acquisto allo Stato, oppure che lo Stato ne abbia proposto l'acquisto; la seconda, invece, concreta un acquisto cd. privilegiato⁸ e presuppone che il bene sia stato oggetto di una trattativa tra privati e che, in seguito alla comunicazione obbligatoria, lo Stato abbia deciso di esercitare la prelazione.

⁵ In tema S. Pugliatti, *Gli istituti*...., p. 341 ss.

⁶ Sulle quali, si v. M. Grisolia, *La tutela delle cose d'arte*, Roma, Società editrice del Foro Italiano, 1952, p. 391 ss.

⁷ M. Grisolia, *La tutela delle cose d'arte*, Roma, Società editrice del Foro Italiano, 1952, p. 396, anche se, ricorda l'A., non sempre la dottrina riconosce la prelazione artistica tra i trasferimenti coattivi, in considerazione del fatto che, come si vedrà nel prosieguo, tale istituto si basa pur sempre su un atto volontario di alienazione. Sulla classificazione della prelazione, si v. Pugliatti, *I trasferimenti coattivi*, p. 63 ss., *passim*.

⁸ G.Sciullo, *Le funzioni*, in *Il diritto dei beni culturali*, a cura di C. Barbati, M. Cammelli e G. Sciullo, Il mulino, Bologna, 2003, p. 84.

In generale, gli atti che trasferiscono la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere denunciati al Ministero (art. 59 cod. beni cult.). La denuncia, che deve essere presentata al soprintendente competente per territorio, deve indicare le generalità delle parti (e le relative sottoscrizioni), la loro domiciliazione, i dati relativi al bene, la localizzazione, la natura e le condizioni dell'atto di trasferimento⁹.

Ai sensi dell'art. 56, comma 4, cod. beni cult., però, le alienazioni a favore dello Stato non sono soggette ad autorizzazione, come è invece stabilito dai commi precedenti relativamente alle alienazioni di beni appartenenti allo Stato, alle regioni, altri enti pubblici territoriali, ovvero altri soggetti pubblici o persone giuridiche private senza scopo di lucro, nei casi previsti dal codice.

Qualora, invece, il bene culturale sia offerto ad un privato o sia oggetto di una trattativa per compravendita da parte di un soggetto privato, l'alienante deve chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 57 del cod. beni cult. Tale disposizione consente allo Stato di procedere ad una valutazione circa l'opportunità del trasferimento ad un altro privato del bene oggetto della compravendita e di esercitare il diritto di prelazione, qualora ravvisi un interesse all'acquisizione del bene al patrimonio pubblico.

4.1. L'acquisto in via di prelazione

La prelazione è una facoltà attribuita alla pubblica amministrazione di acquisire la proprietà di un bene culturale alienato a titolo oneroso. L'art. 60 cod. beni cult., consente al Ministero, alle regioni o a qualsiasi altro ente pubblico territoriale interessato,¹⁰ di acquistare i beni culturali da altri alienati¹¹ a titolo oneroso, in via di prelazione, allo stesso presso pattuito per l'alienazione ad un privato¹². Il nuovo codice ha innovato diversi aspetti della materia: una prima differenza rispetto al testo precedente della norma nel t.u. beni cult., è la sostituzione della espressione "diritto di

⁹ Si tratta degli stessi requisiti richiesti dalla precedente disciplina, sulla quale nel caso della vendita del dipinto *Il giardiniere* di V. Van Gogh, si è ritenuto la denuncia incompleta di alcuni dei requisiti essenziali (previsti dall'art. 57, r. d. 30 gennaio 1913, n. 363) si ritiene non avvenuta, e quindi inidonea a far decorrere il termine per l'esercizio della prelazione, Tar Lazio, II, 26 gennaio 1990, n. 224, in *Tar*, 1990, I, p. 531 ss.

¹⁰ Gli ultimi due soggetti sono comparsi nel nuovo codice.

¹¹ Anche nei confronti di beni appartenenti ad enti pubblici Cons. St., VI, 21 febbraio 2001, n. 923, in Riv. Giur. Edil., 2001, 001

¹² Sussiste la giurisdizione dei giudici amministrativi (e non quella dell'a.g.o.) a conoscere delle controversie in ordine alla esatta individuazione della parte acquirente, Cass. civ., s.s. u.u., 11 marzo 1996, n. 1950, in Foro It., 1996, I, in *Nuova giur. civ.*, 1996, I, nota di M. R. Cozzuto Quadri.

prelazione” con quella di “acquisto in via di prelazione”. Le altre saranno evidenziate nel corso dell’analisi delle norme relative.

L’acquisto dello Stato in via di prelazione, nelle alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico, si compie attraverso un complesso procedimento amministrativo, che termina con l’emissione di un provvedimento da parte della amministrazione competente. Le disposizioni a riguardo parlano di provvedimento di prelazione (si v. ad esempio, il comma 3 dell’art. 61, cod. beni cult., ma già le precedenti discipline)¹³, senza però specificare la forma di tale atto. Quanto alla sua natura, risulta abbastanza controversa, dovendosi ritenere coattivo, e, per almeno una delle parti, il compratore, ablatorio. Il problema teorico sorge in quanto, a differenza dei normali trasferimenti coattivi, la prelazione presuppone, comunque, una volontà di alienare e, sotto questo profilo, incide solo parzialmente sul diritto di disporre della cosa. Il proprietario non è, certamente, vincolato nell’*an*, nè nel *quando*, ma subisce comunque una sostituzione coattiva dell’amministrazione nella posizione dell’acquirente.

L’articolo 62 cod. beni cult. descrive il procedimento per l’adozione del provvedimento di prelazione, in riferimento alla circostanza che a tale bene risultino interessati, oltre all’amministrazione centrale anche le regioni o gli altri enti locali. Nel porre in vendita un bene mobile o immobile qualificabile come culturale il proprietario provvederà a trasmettere l’atto di compravendita, o una regolare denuncia di avvenuta alienazione, alla Soprintendenza competente per territorio¹⁴.

Il procedimento prende avvio nel momento in cui il soprintendente riceve la denuncia di un atto soggetto a prelazione e ne dà comunicazione (immediata) alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene¹⁵.

L’acquisto si perfeziona con l’ultima delle notificazioni obbligatorie alle parti interessate, nel caso specifico, sia al venditore sia al compratore. La regolare notifica del

¹³ Rileva M. Grisolia, “...quale forma debba avere questo provvedimento, la legge non dice; il che significa che la forma non è giuridicamente rilevante...”p. 401

¹⁴ La vendita di beni mobili, cioè oggetti o serie di oggetti, dichiarati di particolare interesse archeologico comporta al proprietario alienante l’obbligo di denuncia alla Soprintendenza competente dell’avvenuta alienazione. La vendita e la prelazione dei beni di rilevante interesse archeologico sono regolati dagli art. 55 ss. del d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490.

¹⁵ La disposizione specifica anche che qualora si tratti di bene mobile, la regione rende pubblica la notizia sul Bollettino ufficiale e attraverso altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e l’indicazione del prezzo.

menzionato provvedimento determina l'avvenuto esercizio del potere discrezionale di acquisizione¹⁶.

L'articolo 61 cod. beni cult. elenca, quindi, le condizioni, ovvero i presupposti temporali per l'esercizio del diritto di prelazione¹⁷. La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni¹⁸ dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59¹⁹, ovvero entro tre mesi dal momento in cui il Ministero²⁰ ha ricevuto la denuncia tardiva o incompleta o ha, comunque, acquisito tutti gli elementi essenziali della stessa, ai sensi

¹⁶ Le contestazioni riguardanti le modalità della notifica alle altre parti interessate non valgono a mettere in discussione l'esistenza, ma soltanto il legittimo esercizio di tale potere. Non rileva, invece ai fini del trasferimento della proprietà, l'emissione del mandato di pagamento, che tuttavia, è fase necessaria del procedimento. A. Caracciolo La Grotteria, *I trasferimenti onerosi dei beni culturali sub condizione dell'esercizio del diritto di prelazione, Il foro amministrativo*, 1992, 4, pt. 2, p. 975 ss., alcuni profili problematici sono ricostruiti in M. R. Cozzuto Quadri, *La prelazione artistica: gli orientamenti attuali*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1998, fasc. 3, pt. 2, p. 155 ss.; M. Annunziata, *Occupazione di suolo per ricerca archeologica e prelazione artistica*, nota a Cass., I, 29 agosto 2002, n. 12642, in *Riv. giur. edil.*, 2003, fasc. 3, pt. 1, p. 697 ss.

¹⁷ La giurisprudenza che è stata interrogata in merito alle condizioni della prelazione ha precisato più volte che questo istituto presenta caratteri peculiari rispetto alla prelazione civilistica: si deve trattare di cose, mobili o immobili, dichiarate di interesse storico artistico, alienate a titolo oneroso, ravvisabile quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento: si v. Tar Campania Napoli, I, 28 settembre 1999, n. 2546, in *Foro amm.*, 2000, p. 1033 ss. Sull'assenza di un rapporto negoziale alla base dell'acquisto della pubblica amministrazione che subentra coattivamente nella regolamentazione giuridica posta in essere dai privati, attraverso un provvedimento amministrativo a contenuto sostanzialmente espropriativo, Cons. Stato, VI, 08 aprile 2002, n. 1899 Foro Amm. 2002, 9, atto autoritativo o espropriativo in senso lato, ovvero ablatorio Cons. Stato, IV, 3 aprile 2000, n.1889, in *Riv. giur. edil.*, 2000, I, p. 884. Il diritto di prelazione previsto dall'art. 31, l. 1 giugno 1939, n. 1089 nelle alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico si differenzia dalla prelazione di diritto comune in quanto lo Stato, in forza delle norme della succitata legge, esplica un potere di supremazia per il conseguimento dell'interesse pubblico alla conservazione ed al generale godimento di determinati beni, ponendo in essere un negozio di diritto pubblico rientrante nelle categorie degli atti espropriativi in senso lato, Cass. civ., S.u., 6 maggio 1994, n. 4386, in *Riv. Corte Conti*, 1994, 5, p. 217. Tuttavia E' infondata la q.l.c. degli art. 61, 31 s. l. 1 giugno 1939, n. 1089, sollevata in relazione all'art. 3, cost. Infatti è impossibile comparare le procedure ablativo connesse al settore della tutela artistica e storica con le ordinarie procedure espropriative. Infatti le prime sono giustificate dal particolare regime giuridico fissato per le cose di interesse storico e artistico; in particolare tale regime comprende anche la prelazione storico-artistica, che si ricollega all'art. 9, cost. e si giustifica in relazione al fine di salvaguardare beni cui sono connessi interessi primari per la vita culturale del paese. La prelazione, pur manifestando una sostanza ablativa, è istituto ben distinto dagli ordinari provvedimenti di natura espropriativa, posto che essa si ricollega ad un'iniziativa negoziale della parte privata. Pertanto non è possibile comparare, sotto il profilo del principio di eguaglianza, le modalità temporali della prelazione storico-artistica con quelle proprie degli ordinari istituti espropriativi, in Corte cost., 20 giugno 1995, n. 269, in *Foro amm.*, 1998, p. 319 ss.

¹⁸ In proposito, sono state mosse critiche alla brevità del termine, si v. E. Bellezza, *La circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, in *Aedon*, 2, 2000, p. 2.

¹⁹ Ai sensi del comma 4, articolo 61, cod. beni cult., all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa in pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione.

²⁰ L'esercizio del diritto di prelazione infatti decorre da giorno in l'alienazione del bene risulta ufficialmente comunicata all'organo competente ad esercitare il diritto stesso, e cioè al solo Ministro dei beni culturali, e non in quello in cui sia stata data notifica ad altro organo dell'amministrazione: Tar Lazio, II, 13 gennaio 1998, n.16, in *Tar*, 1998, I, p. 426 ss.

dell'articolo 59, comma 4, cod. beni cult.²¹. Il provvedimento di prelazione deve essere notificato all'alienante ed all'acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica (comma 3, art. 61)²².

Il Ministero, dopo aver valutato il proprio interesse scientifico all'acquisizione, e la congruità del valore attribuito all'immobile, esercita il diritto di prelazione, solitamente attraverso l'emanazione di un decreto del Direttore Generale. L'interesse sotteso all'esercizio del diritto di prelazione consiste nella tutela del bene in quanto di rilievo storico, artistico ecc e non già nell'utilità del bene per l'amministrazione stessa²³. L'atto deve essere emanato e notificato a tutti gli interessati entro il termine perentorio di due mesi dalla ricezione dell'atto di trasferimento di proprietà.

Sinora si è detto della prelazione esercitata su un trasferimento a titolo oneroso in cui il prezzo sia stato già specificato dalle parti. Nell'eventualità, invece, che il bene sia alienato assieme ad altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero, infine, sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione. In questo caso, se l'alienante non ritenga di accettare la determinazione così effettuata, il valore economico del bene è stabilito da un terzo, designato d'accordo dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

La normativa individua le condizioni fondamentali, tralasciando alcuni aspetti non marginali del regime giuridico, che sono stati chiariti dalla giurisprudenza²⁴.

²¹ Il termine decorre dalla data della notifica all'amministrazione dei beni culturali da parte dell'alienante della denuncia di vendita, indipendentemente dalla conoscenza che quest'ultima possa avere altrimenti acquisito. In questo senso, tra le altre, si v. Cons. St., VI, 21 febbraio 2001, n. 923, in *Riv. giur. edil.*, 2001, p.1 ss.

²² Pacifico peraltro il carattere recettizio di questo provvedimento. Si v. in proposito, tra le altre, Tar Lazio Roma, 23 agosto 2001, n. 7012, in *Foro Amm.*, 2001, p.; Cons. St., VI, 28 agosto 1995, n. 819, in *Foro Amm.*, 1995, 1601, in *Riv. giur. edil.*, 1995, I, p. 869 ss.

²³ Cons. St., VI, 21 febbraio 2001, n. 923, in *Riv. giur. edil.*, 2001, p. 1 ss.

²⁴ La prelazione estingue il rapporto di locazione nei confronti del terzo, il quale, in quanto occupante senza titolo a seguito dell'avvenuta prelazione, non può vantare alcuna pretesa nei confronti dell'amministrazione. Cons. St., VI, 30 aprile 1997, n. 679, in *Foro Amm.*, 1997, p. 1145 ss., in *Riv. giur. edil.*, 1997, I, p. 962 ss. L'esercizio da parte della P.A. del diritto di prelazione previsto dall'art. 31 l. 1

La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento. In questo caso, si verifica un acquisto da parte dello Stato che in realtà priva l'acquirente potenziale della possibilità di venire in possesso del bene, nulla innovando, invece, quanto alla posizione dell'alienante, il quale vende comunque, peraltro, allo stesso prezzo²⁵. L'unica garanzia in favore dell'acquirente, ma che in realtà è tale perché si risolve in uno strumento di tutela del bene culturale, è quella prevista al comma 6 dell'articolo 61, cod. beni cult., che consente all'acquirente di recedere dal contratto qualora il Ministero abbia limitato l'esercizio del diritto di prelazione a parte delle cose.

L'art. 62, comma 2, cod. beni cult. consente alla regione e gli altri enti pubblici territoriali di presentare proposta di prelazione al Ministero, entro trenta giorni dalla denuncia²⁶. La formulazione del comma 3 dello stesso articolo lascia intuire che il procedimento sia data priorità di scelta all'amministrazione centrale²⁷, nel senso che

giugno 1939, n. 1089 con riguardo alla alienazione fra privati di beni con valore artistico o storico comporta l'acquisizione coattiva del bene ed il suo assoggettamento al regime del demanio pubblico, ai sensi degli art. 822 e 824 c.c., sicché il suo godimento da parte di terzi non può più avvenire in base a contratti di diritto privato, ma soltanto mediante un atto avente natura di concessione. Ne discende che il rapporto di locazione concluso dal precedente proprietario dell'immobile con un terzo cessa automaticamente per effetto dell'esercizio del potere ablatorio della P.A. e che l'ex conduttore non può vantare nei confronti della P.A., che non ha mai assunto la qualità di locatore, alcun diritto che sia dipendente o collegato a tale qualità ed, in particolare, non può esercitare ex art. 34 legge n. 392 del 1978 - o ex art. 69 per il periodo transitorio previsto da detta legge - l'azione diretta ad ottenere il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale, operando tale normativa nei rapporti fra conduttore e locatore. In caso di esercizio da parte dello Stato del diritto di prelazione previsto dagli art. 31 e 32 l. n. 1089 del 1939, con riguardo ad un immobile di interesse artistico o storico, il conduttore di questo non può vantare alcun diritto all'indennità di avviamento ex art. 34 (o 69) l. n. 392 del 1978 nei confronti della p.a., giacché, determinando l'esercizio del potere ablatorio da parte della p.a. l'acquisizione dell'immobile al regime del demanio pubblico e l'automatica cessazione del rapporto di locazione concluso dal precedente proprietario, essa non acquista la qualità di locatore. Cass. civ., III, 21 giugno 1995, n. 7020 Foro It., 1996, I, 2186; Cass. civ., Ss.uu., 16 gennaio 1991, n. 377.

²⁵ Con la sola differenza che, ai sensi dell'art. 61, comma 5, le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. In tal senso, costituzionale dell'art. 31 l. 1 giugno 1939 n. 1089, sul rilievo che detta norma, configurando la prelazione come un istituto comportante l'esercizio di una funzione ablatoria di carattere espropriativo, anche in assenza di una formale dichiarazione di pubblica utilità, violerebbe gli art. 42 e 97 cost., giacché essa non incide, mai sul diritto del proprietario nel senso che gli venga coattivamente sottratto un bene contro la sua volontà, ma piuttosto sul potere di disporre del bene nel modo voluto, venendogli imposte solo la natura del corrispettivo (danaro o altra cosa fungibile) e la personalità dell'avente causa (lo Stato o la provincia). Tar Trentino-A. Adige Bolzano, 28 febbraio 1995, n.35, in *Tar*, 1995, I, p. 1663 ss.; Cons. st., VI, 10 giugno 1987, n.400, in *Giur. it.*, 1987, III, 1, p. 209 ss.

²⁶ A conferma della serietà della proposta, questa deve essere allegata la deliberazione sul bilancio dell'organo competente relativa alla copertura finanziaria della spesa.

²⁷ Già così nella giurisprudenza, laddove il comune di Venezia ha il potere di acquisire beni immobili di interesse storico ed artistico, mediante la prelazione, a condizione che il ministero dei beni culturali non abbia a sua volta esercitato il proprio potere di prelazione, mediante un atto espresso di rinuncia, Tar Veneto, I, 27 febbraio 1990, n. 206, in *Tar*, 1990, I, p. 1535 ss., Cons. St., VI, 1 aprile 1992, n. 221, in Cons. St., 1992, I, p. 579, in *Foro amm.*, 1992, p. 802 ss., in *Riv. giur. edil.*, 1992, I, p. 645 ss.

dispone che l'ente interessato assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione²⁸ e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima, solamente a seguito della comunicazione del Ministero di non esercitare la prelazione (che deve avvenire entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia).

La formulazione è significativamente modificata rispetto al testo precedente sotto due profili: in primo luogo, il comma 2 dell'art. 61, .t. u. beni cult. richiedeva una dichiarazione di irrevocabile intento da parte dell'ente locale o territoriale, mentre, ai sensi dell'art. 62, comma 2, cod. beni cult. è oggi necessaria la dichiarazione dell'impegno di spesa; in secondo luogo, al comma 3 dello stesso articolo, si è eliminato il riferimento all'adozione del provvedimento di prelazione in favore dell'ente territoriale, in caso di mancato esercizio da parte dell'amministrazione centrale, chiarendo che, in tal caso viene trasferito al detto ente la possibilità di esercizio di tale diritto.

Nei casi di cui all'art. 61, comma 2, cod. beni cult. i termini sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima.

Oltre agli aspetti specificamente individuati, la disciplina della prelazione, quale sinora descritta, è differente rispetto al testo unico beni cult. sotto altri profili degni di nota. Anzitutto, rispetto al testo unico, si è intervenuti sulle condizioni della prelazione: l'art. 61 cod. beni cult. presenta, pertanto, rispetto al precedente omologo art. 60 cod. beni cult. interventi di indubbio rilievo. L'intervento di maggiore rilevanza, tuttavia, è quello con il quale si è provveduto a stabilire un limite temporale per l'esercizio della

²⁸ In proposito, è stato ritenuto adeguatamente motivato il con indicazione, sia pure sommaria, delle ragioni dell'esercizio del diritto di prelazione. Cons. St., VI, 3 settembre 1997, n. 1363, in *Giur. it.*, 1998, p. 588 ss. Nel merito si è fatta rientrare nella potestà discrezionale dell'amministrazione l'esercizio della prelazione nell'acquisto di beni che solo in parte soddisfano l'interesse alla conservazione dei beni di interesse storico culturale, qualora siano collegati ad altri di maggiore consistenza, non essendo un presupposto essenziale dell'acquisto della pubblica amministrazione la formazione di un piano organico di acquisto dell'intero comprensorio storico archeologico e non richiedendosi a tal fine la contestualità degli acquisti, che quest'ultima può invece dilazionare nel tempo, in coerenza con ragioni di pubblico interesse. Cons. St., VI, 18 luglio 1997, n. 1125, in *Foro amm.*, 1997, p. 2014 ss. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato non si richiede alcuna dimostrazione specifica del sacrificio imposto al privato, essendo il provvedimento giustificato dall'importanza dell'interesse storico-artistico definito nel provvedimento di vincolo. Tale esigenza può essere motivata anche da ragioni di conservazione del bene che si riconnetta al suo necessario recupero funzionale: si v. Tar Lazio, II, 9 novembre 1994, n. 1396, in *Tar*, 1994, I, p. 4315 ss.

prelazione in caso di denuncia incompleta o tardiva²⁹. Inoltre, si è precisato che il termine per l'esercizio del diritto di prelazione è di sessanta giorni (anziché due mesi). Infine, la norma di cui al comma 4 dell'art. 61, cod. beni cult. stabilisce che la pendenza del termine per l'esercizio della prelazione determina una condizione sospensiva sull'atto di alienazione (riprendendo, pertanto, una disciplina più simile a quella originariamente contenuta nel testo 1089 del 1939, che non nel testo unico, laddove l'atto di alienazione si considerava inefficace per effetto della prelazione).

4.2. L'acquisto coattivo all'esportazione

Si parla di acquisto coattivo³⁰ quando il proprietario del bene decida di esportare in via definitiva, e per qualsiasi ragione, beni culturali o qualsiasi altro bene che rientra nella definizione data dall'art. 65, comma 2, cod. beni cult. In tale caso, l'amministrazione ha la facoltà di acquistare il bene per il valore che è stato indicato all'atto della denuncia (art. 70, comma 2, cod. beni cult.).

A confronto con la prelazione, pertanto, la pubblica amministrazione ha, in questo caso, facoltà di acquistare, anche qualora il proprietario del bene non voglia, attraverso l'esportazione del bene, necessariamente trasferirne la proprietà ad altri. Per questo motivo, tale forma di acquisto viene definita coattiva. Rispetto all'espropriazione però, la decisione dell'amministrazione non interviene per gli stessi motivi e, peraltro, la somma che viene consegnata al proprietario non è a titolo di indennizzo, ma corrisponde allo stesso valore che il proprietario ha dichiarato al momento di presentare denuncia per l'autorizzazione all'uscita definitiva del bene dal territorio della Repubblica. Diversamente, l'uscita temporanea del bene non è suscettibile di comportare, anche indirettamente, mutamenti proprietari: anche questa, comunque, com'è normale, è sottoposta, ad un regime autorizzatorio, che impone i controlli e le restrizioni, di cui agli artt. 66 e 67 del cod. beni cult..

La disciplina in questione non ha subito rilevanti modifiche nel cod. beni cult. rispetto al precedente t.u. beni. cult. In base al nuovo codice, colui che voglia esportare un bene culturale di sua proprietà deve presentare una denuncia all'ufficio esportazione,

²⁹ Accogliendo, pertanto quanto affermato da Corte cass., s.u., ord. 11 novembre 1993, e da Corte europea dei diritti dell'uomo, 5 gennaio 2000.

³⁰ In tema, E. Cannada Bartoli, *In tema di acquisto all'esportazione di beni d'interesse artistico*, nota a Cons. Stato, ad. plen., 23 settembre 1991, n. 7, in *Foro amm.*, 1992, 4, pt. 1, p. 744 ss.

che ne informa il Ministero³¹ e ne può proporre l'acquisto³². In particolare, l'Ufficio di esportazione formula la proposta di acquisto alla Divisione competente dell'Ufficio Centrale, informa la Commissione consultiva presso l'Ispettorato, e ne dà comunicazione al proprietario. Lo stesso ufficio deve contestualmente comunicare alla regione e all'interessato la sospensione del procedimento di rilascio dell'attestato, e, in pendenza della decisione del Ministero, custodire il bene. In tal caso, il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo³³.

Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa o il bene³⁴. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.

5. Le acquisizioni a titolo originario coattive

³¹ Sulla circolazione, M. Grisolia, *op. cit.*, p. 365 ss.

³² La disciplina dell'acquisizione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i paesi appartenenti alla Cee, è contenuta nell'art. 39 2° e 3° comma l. 1 giugno 1939, n. 1089, i quali dispongono una regolamentazione del tutto autonoma e diversa rispetto al sistema previsto dallo stesso art. 39 1° comma l. n. 1089 cit. con riguardo alle esportazioni verso i paesi extracomunitari; pertanto, di fronte ad una richiesta di autorizzazione all'esportazione verso paesi della Cee, l'amministrazione ha le seguenti possibilità: a) concedere la licenza; b) negare l'autorizzazione, qualora l'esportazione danneggi il patrimonio storico e culturale della nazione (art. 35); c) formulare un'offerta di acquisto, che può essere accettata, dando luogo a trasferimento convenzionale, ovvero non accettata, con rinuncia all'esportazione (nel qual caso l'intero procedimento viene meno) o senza rinuncia (nel qual caso può instaurarsi un procedimento espropriativo, in cui il prezzo è stabilito obiettivamente, con determinate modalità). Cons. Stato, ad. plen., 23 settembre 1991, n. 7, in *Cons. Stato*, 1991, I, p. 1293 ss., *Foro It.*, 1992, III, p. 1 ss.

³³ L'acquisto all'esportazione, da parte della p. a., delle cose d'interesse storico o artistico costituisce un caso di vendita coattiva a favore dello stato, negozio di diritto pubblico rientrante nella categoria degli atti espropriativi in senso lato; per l'effetto, ove il privato, per essere autorizzato ad esportare all'estero, pur se in un paese appartenente alla comunità economica europea e quindi in regime di esenzione d'imposta, abbia dichiarato, per il bene, un certo valore, l'amministrazione ha facoltà di acquistare il bene stesso per un corrispettivo non inferiore al valore denunciato, senza possibilità, per il privato, di sottrarsi al trasferimento, rinunciando alla progettata esportazione. Cass. civ., 30 luglio 1982, n. 4363, in *Foro it.*, 1983, I, p. 88 ss.

³⁴ Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3, cod. beni cult., in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno.

Nella seconda categoria di acquisizioni rientrano, invece, gli acquisti che la pubblica amministrazione fa a titolo originario. Rientrano fra queste le espropriazioni, i ritrovamenti e le scoperte³⁵.

5.1. L'espropriazione

Tra i procedimenti speciali di espropriazioni, il t.u. espr. p.u. fa espresso riferimento all'espropriazione avente ad oggetto beni culturali, rinviando, in proposito, a quanto dettato per le tre distinte fattispecie dal testo unico sui beni culturali, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, agli artt. 92, 93 e 94, (da intendersi, alla luce dell'emanazione del d.lg. 2002 riferito adesso agli artt. 95 ss. cod. beni cult.), e specificando che per il resto si applicano le disposizioni sul procedimento ordinario quale delineato dal t.u. espr. p.u., e in quanto compatibili³⁶. Il procedimento è, quindi, solo parzialmente regolato dalla disciplina dei beni culturali, salvo che per alcuni aspetti per i quali si fa rinvio alla disciplina generale in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al novellato testo unico. Ai sensi dell'art. 100 cod. beni cult., le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità³⁷ si applicano ai casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 in quanto compatibili.

In questo ambito, il dettato delle norme non è cambiato molto nel nuovo codice dei beni cult. rispetto al precedente t.u. beni cult., se non per il recepimento dell'ultima riformata disciplina in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al d. P. R. n. 327 del 2001 e per la collocazione delle disposizioni relative, dal titolo della valorizzazione a quello della tutela. In realtà, lo spostamento dell'istituto dell'espropriazione nel titolo relativo alla tutela dei beni culturali, alla luce delle più

³⁵ Sui ritrovamenti e le scoperte, M. Grisolia, *La tutela delle cose d'arte*, Roma, Società editrice del Foro italiano, 1952, p. 452 ss.; V. Panuccio (a cura di), *Ritrovamenti e scoperte di opere d'arte*, Milano, Giuffrè, 1989; S. Alagna, *Ritrovamento e scoperta di beni aventi valore culturale*, in *Contratto e impr.*, 1986, p. 434 ss.

³⁶ Alla luce del pacifico principio secondo cui, in via generale, nella espropriazione prevista dalla l. n. 1089 del 1939 non è applicabile la retrocessione, non potendosi mai verificare il presupposto della stessa (e, cioè, l'ipotesi che il bene non sia utilizzato per il fine alla cui realizzazione era stata predisposta l'espropriazione: conservazione del bene, immanente al possesso stesso del bene da parte della p. a. Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio contemplino l'esecuzione di determinati lavori, si dovrà accertare in concreto la loro relativa funzione, onde poter stabilire se l'esecuzione delle stesse valga a giustificare l'ablazione: Trib. Napoli, 24 luglio 1989, in *Giur. It.*, 1991, I, 2, p. 226 ss., con nota di M. R. Cozzuto Quadri.

³⁷ Il generico riferimento alla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità è stato prudentemente preferito ad un'indicazione precisa del provvedimento, che avrebbe dovuto essere modificata ad ogni eventuale riforma dell'istituto espropriativo.

recenti modifiche costituzionali e dei conseguenti interventi ad opera della Corte costituzionale, deve essere letto nel senso che lo Stato ha inteso mantenere a sé questa, così come le altre funzioni relative alla circolazione dei beni culturali, laddove diversamente disponendo, avrebbe dovuto condividere la potestà legislativa con quella delle regioni. Non si deve, pertanto, intendere un simile intervento come mirato ad modificare l'interesse generalmente sotteso a tali provvedimenti (soprattutto in considerazione del fatto che la fattispecie di cui all'articolo 93 cod. beni cult. è finalizzata anche alla fruizione del bene, che rientra, però, nel titolo relativo alla valorizzazione).

Le altre innovazioni rientrano nel normale adeguamento della procedura ai nuovi principi stabiliti in materia di espropriazione: tra queste, ad esempio, l'eliminazione della competenza del Prefetto nell'adozione del decreto di esproprio, fissata dal precedente art. 95, comma 2, t.u. beni cult., con conseguente riferimento di tale competenza all'autorità responsabile della realizzazione delle opere, e anche al concessionario, se del caso. Inoltre, si è aggiunta la competenza nei procedimenti alle regioni o agli enti locali interessati, qualora siano stati autorizzati dal ministero ad effettuare l'espropriazione (art. 95, comma 2, cod. beni cult.): resta, invece, a carico del Ministero la cura del relativo procedimento quando l'espropriazione sia stata disposta in favore di persone giuridiche private senza scopo di lucro (art. 95 cod. beni cult., 3 comma).

Rientrano, in generale, nelle espropriazioni dei beni culturali tre casi, differenti nei presupposti e nel procedimento. L'espropriazione di beni culturali vera e propria, disciplinata dall'art. 95 del cod. beni cult.³⁸, l'espropriazione a fini strumentali e l'espropriazione di cui all'art. 96 cod. beni cult., e l'espropriazione per interesse archeologico, regolata, invece dall'art. 97 cod. beni cult.

Il primo tipo di espropriazione riguarda beni culturali, mobili e immobili, e viene effettuata per causa di pubblica utilità, in quanto risponde ad un importante interesse a

³⁸ M. R. Cozzuto Quadri, *Considerazioni sulla procedura espropriativa dei beni di interesse storico-artistico*, nota a Trib. Napoli, 24 luglio 1989, in *Giur. It.*, 1991, I,2, p. 225 ss., D. Di Gravio, *Questioni in tema di espropriazione di cose di interesse storico ed artistico*, nota a Trib. Roma, 24 febbraio 1988, in *Giur. Merito*, 1989, p. 171 ss.; R. Tamiozzo, *Peculiari caratteristiche delle espropriazioni di beni culturali*, nota a Cons. st., IV, 29 luglio 1976, n. 663, in *Rassegna dell'avvocatura dello stato*, 1977, fasc. 1, pt. 1, p. 145 s. In giurisprudenza, Tar Lazio, I, 21 marzo 1997, n. 479, in *Foro Amm.*, 1997, P. 2842 ss.

migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi³⁹. A differenza degli altri due casi, l'oggetto dell'espropriazione è un bene che possiede di per sé le caratteristiche di bene culturale. In questo caso, l'espropriazione può essere svolta dal Ministero (art. 95, comma 1, cod. beni cult.) oppure, dietro autorizzazione, anche dalle regioni da altri enti territoriali o da altri enti o istituti pubblici (art. 95, comma 2, cod. beni cult). Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private, curando, però direttamente il relativo procedimento (art. 95 comma 3, cod. beni cult.)⁴⁰.

Le altre due forme di espropriazione disciplinate dalla legislazione sui beni culturali, invece, non hanno ad oggetto beni culturali ma si concretano in interventi rivolti alla fruizione, conservazione di beni culturali in qualche modo a questi connessi.

L'espropriazione per fini strumentali, ad esempio, riguarda più specificamente i beni immobili, anche se non rivestono in sé la qualifica di bene culturale, ma sui quali si renda necessario un intervento ablatorio al fine di "isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso".

L'articolo 97 cod. beni cult. disciplina, invece, l'espropriazione per interesse archeologico (nella precedente disciplina art. 93-95)⁴¹. In questo caso, il provvedimento ablatorio si rende necessario per eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10⁴².

³⁹ Si v. ad esempio, Tar Sicilia Palermo, I, 8 aprile 2003, n.475; Tar Lazio, I, 21 marzo 1997, n. 479, in *Foro amm.*, 1997, p. 2842 ss.; Tar Sardegna, 19 novembre 1997, n. 1607, in Tar, 1998, I, p. 398 ss. Ai sensi della l. n. 1089 del 1939, le cose, mobili o immobili, di interesse storico o artistico, possono essere espropriate dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche in favore di altri enti, per ragioni di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla legge stessa o alla valorizzazione dello stesso. Presupposto, del legittimo esercizio del potere espropriativo non è la semplice sussistenza, in capo al bene dell'interesse storico o artistico che può peraltro coesistere con l'appartenenza dello stesso ai privati, ma la circostanza che, in determinate circostanze, tale interesse sia suscettibile di essere salvaguardato solo attraverso l'acquisizione alla proprietà pubblica, Cons. St., VI, 27 settembre 2002, n. 4968, in *Foro amm.*, 2002, p. 2163 ss.

⁴⁰ In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

⁴¹ I provvedimenti di occupazione temporanea dei fondi o la loro espropriazione a fini di ricerca archeologica devono essere notificati solamente ai proprietari e non anche ai possessori del fondo, diversamente da quanto disposto per il vincolo storico-artistico che, ai sensi dell'art. 3, l. 1 giugno 1939, n. 1089, deve essere notificato alternativamente, e non cumulativamente, ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo: così in Cons. St., VI, 26 gennaio 2000, n. 357, in *Foro amm.*, 2000, p. 123 ss., in *Riv. giur. edil.*, 2000, I, p. 444 ss.

⁴² In questo caso, l'indicazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori nel decreto di dichiarazione di pubblica utilità, di cui all'art. 54, l. 1 giugno 1939, n. 1089, non si considera necessaria solamente se

Discendono da queste differenze le diverse previsioni in relazione alla dichiarazione di pubblica utilità e in relazione all'indennità di esproprio. Quanto alla prima, l'art. 98 cod. beni cult. stabilisce che la pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nell'espropriazione per fini strumentali, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero. Per quest'ultima, così come per l'espropriazione per interesse archeologico, non occorre procedere ad una valutazione del bene sotto il profilo culturale, ma dell'intervento che si vuol fare: per queste ragioni, il legislatore ha previsto che l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Altra grande peculiarità dell'espropriazione di un bene culturale, rispetto alle altre due espropriazioni qui descritte è l'equivalenza dell'indennità al valore che sarebbe stato attribuito al bene in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato. Non così per gli altri tipi di espropriazione che, in fondo si avvicinano di più al provvedimento descritto dalla normativa generale in materia.

Per le modalità di pagamento invece, il secondo comma dell'art. 99 fa rinvio a quanto disposto in materia di espropriazione per pubblica utilità.

La procedura dell'espropriazione per interesse archeologico si svolge in tre fasi: nella prima fase, la Soprintendenza competente per territorio presenta una proposta di esproprio al Ministero - Direzione Generale per beni archeologici. Della presentazione della proposta è data notizia sulla Gazzetta ufficiale. La soprintendenza, in qualità di autorità espropriante deposita presso il Comune la relazione tecnica, l'elenco dei proprietari, il piano parcellare, ai fini della pubblicazione nella G.U. per consentire la presentare e motivare eventuali opposizioni e osservazioni (all'espropriante e al Prefetto). Decorso tale termine, il Comune restituisce alla Soprintendenza gli atti, allegando gli eventuali reclami e opposizioni. Gli atti vengono quindi trasmessi al Ministero - Direzione Generale per beni archeologici ai fini della adozione del decreto di pubblica utilità. Una volta adottato, il decreto è inviato al Prefetto il quale deposita al

l'acquisizione coattiva del bene espropriato realizza essa stessa direttamente ed immediatamente l'interesse archeologico tutelato. Qualora, diversamente, si renda necessaria l'esecuzione di nuove opere, occorre procedere con la fissazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, per assolvere all'esigenza di porre un limite al potere espropriativo: così in Cons. St., VI, 2 marzo 1987, n. 91, in Cons. Stato, 1987, I, 372, in *Foro Amm.*, 1987, p. 518 ss; Tar Lazio, II, 18 giugno 1986, n. 1069 in Tar, 1986, I, p. 2085 ss. Tuttavia, altrove, è richiesto che la domanda per la dichiarazione di pubblica utilità sia accompagnata, a pena di illegittimità delle successive fasi del procedimento ablatorio, da una relazione sommaria, che indichi i mezzi di esecuzione e il termine finale dei lavori, e da un piano di massima, con la descrizione dell'insieme delle opere: Tar Lazio, II, 11 aprile 1985, n. 915 in *Tar*, 1985, I, p. 1551 ss., in *Foro Amm.*, 1985, p. 1700 ss.

Comune il piano parcellare e l'elenco dei proprietari che vengono pubblicati sull'Albo pretorio. A decorrere da tale pubblicazione, gli interessati possono proporre le proprie osservazioni al Prefetto. La seconda fase riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio.

La Soprintendenza comunica l'ammontare dell'indennità di esproprio al proprietario, che dispone di 30 giorni per l'accettazione. Qualora accetti, la dichiarazione d'accettazione dell'indennità offerta e il verbale d'accordo vengono trasmessi al Prefetto che invia i documenti all'autorità giudiziaria per l'emissione dell'ordine di pagamento. In caso contrario, la Soprintendenza lo invita a concordare l'indennità entro i trenta giorni successivi. Se manca l'accordo, il Prefetto trasmette i documenti relativi alla Commissione provinciale per gli espropri presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per determinare entro 30 giorni l'indennità da corrispondere. Quindi l'autorità giudiziaria emette l'ordine di pagamento.

L'ultima fase comporta l'emissione del decreto di esproprio. Tale fase prende avvio dall'avvenuto il pagamento, che autorizza il Prefetto ad emettere il decreto che dispone l'occupazione immediata degli immobili⁴³ oppure pronuncia l'espropriazione in caso di richiesta di stima da parte della commissione provinciale per gli espropri.

6. Gli acquisti a titolo originario: i ritrovamenti e le scoperte

L'ultimo modo di acquisto che si prende in esame nel presente contributo è quello che avviene in seguito a ritrovamenti e scoperte. Di norma, i due termini sono utilizzati in maniera promiscua. Essi potrebbero però, in linea di principio, ricondursi a due casi diversi⁴⁴: in particolare, la scoperta si distingue a seconda del suo essere fortuita ovvero in quanto risultato di un'attività di ricerca specificamente diretta al ritrovamento e quindi di un'attività preordinata ed organizzata. Nel primo caso, la scoperta può essere completamente fortuita, ovvero occasionata nel corso di lavori pubblici: ciò che distingue questa dall'altra fattispecie è l'elemento teleologico dell'attività. La questione

⁴³ Entro 5 giorni dalla sua emanazione, il decreto è pubblicato nel Bollettino degli avvisi giudiziari; entro 15 giorni, trascritto nei registri immobiliari, entro 20 giorni registrato. Colui, anche non proprietario, che intenda impugnare l'indennità dispone di 30 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali l'indennità è definitiva.

⁴⁴ Così in S. Alagna, *Le situazioni giuridiche soggettive in dipendenza di ritrovamento e scoperta di beni aventi valore culturale (in margine alla problematica dei beni culturali)*, in particolare, p. 2. Si specifica

non ha solamente una rilevanza teorica, dal momento che la differenza tra scoperte fortuite e scoperte archeologiche mostra in sede applicativa gli aspetti più interessanti, qualora sul reperto si verifichi il concorso di più interessi pubblici⁴⁵.

Il principio su cui si fonda l'intera disciplina è quello (dettato dall'art. 91 del cod. beni cult.) della proprietà dello Stato le cose ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini⁴⁶, qualora rientrino tra quelle indicate nell'art. 10 cod. beni cult. La sostituzione dell'espressione beni culturali con questa parafrasi è dovuta al diverso regime introdotto dal nuovo codice, cui si faceva riferimento all'inizio del contributo e in base al quale il bene è culturale solamente quando ne sia stato accertato e dichiarato l'interesse.

L'acquisto in capo allo Stato a seguito di ritrovamento o scoperta avviene a titolo originario⁴⁷. Il ritrovamento, comunque, costituisce in capo all'autorità centrale la titolarità della proprietà delle cose, altrimenti qualificabili come *res nullius* per il codice della navigazione⁴⁸, oppure di titolarità di colui che le ha ritrovate, ai sensi delle disposizioni sul tesoro ex art. 826 c.c.

Tra le novità introdotte dal nuovo codice, la previsione del comma 6 dell'art. 89 cod. beni cult., in base alla quale il Ministero può consentire e su richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, per fini espositivi, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e sia in grado di garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

La disciplina dei beni culturali pone, di conseguenza, una serie di obblighi, vincoli e limiti a carico di soggetti generalmente privati⁴⁹, quali il proprietario del fondo in cui avviene il ritrovamento, e lo scopritore, cui lo Stato corrisponde però un premio.

che il ricercatore compie atti diretti al ritrovamento cosciente di una o più cose, secondo un programma di ricerca, mentre il rapporto fra lo scopritore e la cosa è invece di mera occasionalità.

⁴⁵ In questo caso, si rende necessario l'intervento della legge, oppure dell'amministrazione portatrice dei singoli interessi. M. Grisolia, *La tutela delle cose d'arte*, Roma, 1950, società editrice il Foro Italiano, p. 240.

⁴⁶ Il caso in questione si differenzia da quelli analoghi disciplinati dal codice civile e dal codice della navigazione, per l'oggetto del ritrovamento, in quanto cosa di interesse storico, artistico archeologico ed etnografico. Si cfr. però gli artt. 510 e 513 cod. nav. e gli artt. 993 e 995, sul ritrovamento di relitti. In tema, S. Benini, *Mare, demanio marittimo e archeologia*, in *Giurisprudenza di merito*, 1997, pt. 4, p. 177 ss., nel quale l'Autore prende in analisi la disciplina dei ritrovamenti nel mare territoriale e nelle altre zone di mare, con particolare riferimento al caso del Melqart di Sciacca.

⁴⁷ Si v. Trib. Napoli, 17 marzo 1989, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 388 ss., con nota di Lucarelli, sul momento in cui sorge la titolarità di detti beni in capo allo Stato. V. Panuccio, *Musei e disciplina giuridica di ritrovamenti di oggetti di interesse storico ed artistico: realtà e prospettive*, p. 12.

⁴⁸ Si v. art. 511 cod. nav., oppure l'art. 826 c.c. secondo il quale spetterebbero a chi li ritrova.

⁴⁹ Si cfr. V. Alagna, *op. cit.*, p. 36.

La disciplina in esame si applica sia quando il rinvenimento sia occasionale (scoperte fortuite, ex art. 90 cod. beni cult.) che quando sia, invece, frutto di un'attività posta in essere allo scopo di ricerca (art. 89 cod. beni cult.), sia quando sia, invece, occasionale, nell'ambito però di un'attività di scavo diretta ad altro fine, quale ad esempio l'esecuzione di lavori o opere pubbliche (in questo caso, si rientra nella disciplina della scoperta fortuita). Queste due ultime ipotesi differiscono profondamente nel loro regime e pongono diversi tipi di problematiche.

In base alla normativa vigente, l'attività di ricerca archeologica, così come le opere per il ritrovamento di beni culturali, sono riservate allo Stato e gestite direttamente attraverso propri organi o in forma indiretta attraverso il rilascio di concessioni a soggetti pubblici o privati. L'attività è, quindi, riservata all'amministrazione dello Stato, in qualsiasi parte del territorio nazionali si trovino i beni⁵⁰.

Ai sensi dell'art. 89 cod. beni cult., il Ministero può affidare in concessione l'attività per un periodo di tempo variabile da uno a cinque anni e rinnovabile, (nella precedente disciplina, artt. 86-89)⁵¹. In questo caso spetta al Ministero il potere di controllo e di direzione sul concessionario il quale, pena la revoca della concessione, per espressa previsione di legge, è tenuto ad osservare, le prescrizioni imposte nell'atto di concessione, e tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. E' comunque fatta salva la facoltà del Ministero di sostituirsi in qualsiasi momento al privato nell'esecuzione o nella prosecuzione delle opere⁵².

Il Ministero ordina l'occupazione temporanea degli immobili, ove necessario, e dispone l'indennità di occupazione per il proprietario, secondo quanto stabilito in materia di espropriazione per pubblica utilità⁵³.

⁵⁰ Sul punto, C. Marzuoli, *Ritrovamenti e scoperte: l'ultimo monopolio?*, in *Aedon*, 2, 2000; Id. *Ritrovamenti e scoperte: la ricerca di beni culturali*, *ivi*, 1, 2000.

⁵¹ L'attività sotto controllo da parte dei funzionari incaricati della Soprintendenza competente. Si v. anche le disposizioni della Circolare 10 luglio 2000, n. 94 dell'Ufficio Centrale per i Beni Archeologici Architettonici Artistici e Storici, Ufficio competente prima della riforma organizzativa dettata dal D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441.

⁵² In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite nella misura fissato dal Ministero. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. La concessione può essere anche rilasciata al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. L'iniziativa privata di studi e scavi e indagini archeologiche è tuttavia sempre meno frequente, a causa della mancanza di un rimborso delle spese adeguato. Si cfr. Alagna, *op. cit.*, p. 52-53.

⁵³ L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato. In tali casi questa normativa si

La domanda di concessione deve essere indirizzata alla Soprintendenza competente per territorio da parte di istituzioni universitarie o gli enti di cultura (italiani o stranieri). Allegati alla domanda il curriculum professionale del direttore dello scavo e la relazione del programma di scavo. Sulle domande di concessione si pronuncia il Ministero, previo parere della soprintendenza.

Le procedure amministrative in materia di tutela dei beni archeologici sono affidate al Servizio III della Direzione Generale per i Beni Archeologici. Tra le competenze dell'ufficio il rinvenimento di reperti archeologici, il ricevimento di segnalazioni, esposti denunce, la liquidazione dei premi di rinvenimento, la concessione di ricerche e scavi archeologici, l'adozione del provvedimento di prelazione, l'espropriazione di immobili di interesse archeologico, l'autorizzazione di progetti di opere pubbliche e private e la concessione edilizia in sanatoria e interventi di restauro di immobili di interesse archeologico. Spettano a questo ufficio, in generale, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento di prelazione, gli acquisti a trattativa privata, gli acquisti coattivi all'esportazione, la dichiarazione di pubblica utilità preordinata all'espropriazione di immobili di interesse archeologico in conseguenza dell'attività di ricerca archeologica.

Spetta a questo ufficio, oltre alla corresponsione dei premi ai ritrovatori ed ai proprietari dei terreni in cui sia avvenuta una scoperta di beni archeologici, l'adozione dei provvedimenti di concessione di ricerche e scavi archeologici, previo parere delle Soprintendenze territoriali.

Alla presentazione della domanda, il concessionario deve presentare formale rinuncia al premio di rinvenimento e dichiarare di farsi carico degli oneri relativi alla conservazione del materiale rinvenuto, garantire le condizioni di sicurezza dei depositi e redigere un elenco dei materiali mobili in essi custoditi in collaborazione con i funzionari incaricati della Soprintendenza ai quali va garantito l'accesso ai depositi. Il concessionario deve impegnarsi ad attuare gli interventi che garantiscano la conservazione, la protezione di quanto ritrovato. Successivamente, il concessionario

coordina con quella dettata dall'art. 97 in materia di espropriazione, potendosi acquisire la proprietà dell'area nella quale occorre realizzare gli scavi e potendosi anche occupare i fondi investiti dallo svolgimento dei lavori di scavo. Al proprietario spetta un'indennità di occupazione, determinata secondo le regole applicabili all'espropriazione per pubblica utilità. In caso di concessione a soggetti pubblici o privati il decreto di occupazione dei beni immobili è emesso in favore del concessionario (art. 89, comma 1).

deve provvedere agli interventi definitivi di consolidamento e restauro concordandoli con la Soprintendenza.

La seconda tipologia di ritrovamento è disciplinata dall'articolo 90 del codice e riguarda il ritrovamento fortuito. Tale evento fa nascere un obbligo di denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e di conservazione temporanea⁵⁴, nelle condizioni e nel luogo del rinvenimento⁵⁵. Inoltre, egli deve provvedere alla loro temporanea conservazione dei reperti nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. Lo scopritore può rimuovere solamente le cose mobili delle quali non possa assicurare altrimenti la custodia, sino alla visita dell'autorità competente chiedendo, se del caso l'ausilio della forza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 91 cod. beni cult., le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del

⁵⁴ In questo caso, le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

⁵⁵ Il reato di omessa denuncia tende a prevenire la dispersione, l'occultamento e la sottrazione del patrimonio archeologico, storico, artistico o etnografico, e impone, quindi, il dovere di conservare integre le cose rinvenute e di farne immediata denuncia all'autorità competente; presupposto di tale dovere è solo quello che le cose scoperte presentino obiettivamente il detto interesse, che traspare il più delle volte dalla natura stessa delle cose rinvenute, indipendentemente dall'intervento della p. a.; non occorre un formale provvedimento dell'autorità amministrativa per l'accertamento del particolare interesse che le cose rinvenute devono presentare perché possa dirsi realizzata l'ipotesi di reato in esame; Cass. pen., 17 ottobre 1986, in *Riv. pen.*, 1987, p. 971 ss. Peraltro, è perseguibile non solo la condotta di chi rinvenute fortuitamente cose di rilievo archeologico non ne faccia denuncia all'autorità competente, ma anche quella di chi non lasci dette cose nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Risponderà, pertanto, del medesimo reato anche colui che, avendo scoperto cose mobili o immobili di interesse archeologico, nel corso di scavi per opere edilizie, abbia ciò nonostante proseguito i lavori producendo un danno irreparabile. Dal punto di vista psicologico, l'omessa denuncia di reperti archeologici si configura come reato a carattere omissivo permanente è integrato, , dalla semplice colpa. E' pertanto sufficiente per integrare il reato, che il soggetto sia in grado di avvertire che la cosa scoperta possa avere un obiettivo interesse archeologico, storico, artistico o etnologico, indipendentemente dal pregio più o meno rilevante di esso e dall'accertamento che sarà effettuato dalla competente autorità amministrativa: Cass. pen., III, 28 novembre 1996, n. 1214. Secondo altra giurisprudenza, l'obbligo di denuncia sorge con la scoperta o il ritrovamento e perdura nel detentore, anche se non abbia rinvenuto l'oggetto, per il tempo in cui continua a sussistere il rapporto con la cosa: così Cass. pen., V, 5 maggio 1997, n. 2147, in *Giust. pen.*, 1998, II, 292. Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del t.u. beni culturali ed ambientali il mero detentore non ha più l'obbligo di denuncia penalmente sanzionato; l'art. 87, d.lg. n. 490 del 1999 aveva infatti circoscritto l'ambito soggettivo del reato allo scopritore: così in Cass. pen., III, 11 giugno 2001, n. 27677, in *Riv. pen.*, 2001, p. 933 ss. In tema, S. Ardita, *La scoperta fortuita dei beni culturali prima e dopo il riordino del d.lg. n. 490 del 1999*, nota a Cass., III, pen., 11 giugno 2001 in *Cass. Pen.*, 2002, p. 3546 ss., P. G. Ferri, *Scoperta di beni culturali e obbligo di denuncia*, in *Cass. Pen.*, 2002, p. 1510 ss., S. Benini, *Il reato di omessa denuncia nel caso di scoperta fortuita di cose archeologiche*, nota a Cass., III, 9 giugno 1994, in *Foro It.*, 1995, II, p. 13 ss., S. Alagna, *Ritrovamento e scoperta di beni aventi valore culturale*, in *Contratto e Impr.*, 1986, p. 434 ss.

patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile⁵⁶. (art. 92 cod. beni cult. Allo scopritore è dovuto un premio nella misura di un quarto del valore delle cose ritrovate (art. 92, comma 1)⁵⁷ ovvero della metà nel caso in cui egli fosse il proprietario dell'immobile (art. 92, comma 2).

Il Ministero corrisponde un premio⁵⁸: a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo.

Spetta al Ministero la determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate (art. 93). In corso di stima, ciascuno degli aventi titolo ha diritto a ricevere un acconto del premio nella misura non superiore ad un quinto della determinazione provvisoria del valore delle cose ritrovate⁵⁹. Qualora il proprietario dell'immobile sia lo stesso concessionario dell'attività di ricerca, ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate⁶⁰.

Il premio spetta solamente al proprietario qualora la ricerca archeologica fosse di esclusiva competenza della Soprintendenza o del concessionario dalla stessa autorizzato (che, come scritto, vi ha rinunciato all'atto della richiesta di concessione). Il comma 4 dell'art. 92 cod. beni cult., innovando rispetto al precedente regime, consente, inoltre, su richiesta dell'interessato di devolvere il premio nella modalità dello sgravio fiscale.

La fase istruttoria della procedura viene svolta dalla Soprintendenza competente per territorio, che procede ad una stima del valore dei reperti e ne fa proposta al proprietario

⁵⁶ Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a).

⁵⁷ La misura del premio varia in realtà dall'1 al 25 per cento del valore del reperto.

⁵⁸ Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

⁵⁹ Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

⁶⁰ Mentre nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

e/ allo scopritore. Qualora uno di questi soggetti accetti, il Soprintendente invia la documentazione alla Direzione generale che provvederà alla corresponsione del premio con apposito decreto e mandato di pagamento. In caso contrario, la stima dell'entità del valore (non la percentuale del premio però) viene affidata ad una Commissione arbitrale costituita 3 componenti nominati uno dall'Amministrazione, uno dal privato e uno dal Presidente del Tribunale civile competente per territorio.

Nelle more del procedimento di stima dei beni, è consentito nel nuovo codice, a differenza del precedente, di richiedere un acconto nella misura del quinto del valore delle cose ritrovate quale determinato in via provvisoria (comma 2, art. 93, cod. beni cult.). In proposito, si è discusso ampiamente in dottrina e giurisprudenza circa la natura del diritto al premio⁶¹, la corrispondente situazione soggettiva del privato cui questo spetta e alla conseguente giurisdizione⁶².

Disposizioni a parte riguardano, invece, il caso di ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale. Con l'articolo 94 del cod. beni cult., si è finalmente provveduto a recepire quanto stabilito dalla Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, in relazione ai reperti archeologici e storici ritrovati nei fondali della zona di mare a dodici miglia di distanza dalla limite del mare territoriale nel capo relativo alle regole sugli interventi sul patrimonio culturale subacqueo .

Nell'anno finanziario 2002:

⁶¹ Si cfr. in tema, Panuccio, *op. cit.*, p. 15.

⁶² Secondo alcuni, si tratterebbe di un diritto soggettivo e spetterebbe al giudice ordinario risolvere le controversie in ordine all'ammontare del premio: si v. G. Taranto, nota a Cass. sez. un. 27 gennaio 1977, n. 401, in *Giur. it.*, 1977, parte 1, p. 551 ss. Sulla medesima pronuncia, *contra*, E. Vitaliani, *La giurisdizione nelle controversie inerenti al premio corrisposto in occasione di ritrovamenti di cose artistiche, storiche, archeologiche*, in *Rassegna dell'avvocatura dello stato*, 1977, fasc. 3, pt. 1, p. 408 ss. Successivamente, un mutamento d'indirizzo in Cass. sez. un. civ. 17 marzo 1989, n. 1347, con nota di F. Centofanti, *Cognizione del giudice amministrativo in materia d' indennizzo per gli scavi e premio per le cose ritrovate*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, 1989, p. 1533 ss.; S. Fantini, *Il diritto al premio nei ritrovamenti di beni archeologici*, nota a Cass. ss. un., 17 marzo 1989, n. 1347, in *Foro amm.*, 1991, , pt. 1, p. 314 ss.; M. Finocchiaro, *Giurisdizione sulle domande di indennizzo e di premio proposte contro l' amministrazione dei beni culturali*, in *Giustizia civile*, 1989, pt. 1, p. 1618 ss. che critica l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie fra l' amministrazione dei beni culturali e ambientali e il proprietario di un fondo ove siano stati rinvenuti oggetti d' interesse storico e artistico, il quale voglia ottenere l' indennizzo per l'occupazione dell' immobile, con i lavori di scavo. Spetta, invece, al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla domanda volta al conseguimento del "premio" per le cose ritrovate.

- sono stati corrisposti complessivamente n. 68 premi di rinvenimento di beni archeologici, ai sensi degli artt. 89-90 del D. Lgs. 490/99. L'importo complessivo di euro 1.880.888, 29 (fonte Ministero dei beni culturali ed ambientali, sito);

sono stati effettuati 11 acquisti di immobili siti in aree archeologiche mediante prelazione; 3 acquisti a trattativa privata di beni mobili, 2 acquisti coattivi all'esportazione, e n. 1 acquisto di bene immobile di concerto con l'Agenzia del Demanio, per una somma complessiva di euro 2.332.000,00.

Bibliografia

Barbati, Cammelli e Sciullo "Il diritto dei beni culturali", Bologna, Il Mulino, 2003, p. 82 e ss.

G. Calderoni, *L'espropriazione*, in *Il testo unico sui beni culturali e ambientali*, a cura di G. Caia, Giuffrè, Milano, 2000, p. 163 ss.

M. Cantucci, *L'espropriazione nella tutela delle cose di interesse artistico o storico*, in *L'espropriazione per pubblica utilità, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione. Le opere pubbliche*, a cura di U. Pototschnig, II, Vicenza, Neri Pozza, 1967, p. 311 ss.

Cantucci, *Le cose di interesse artistico e storico nella giurisprudenza e nella dottrina*
S. Cassese, *I beni pubblici: circolazione e tutela*, 1969.

M. R. Cozzuto Quadri, *Considerazioni sulla procedura espropriativa dei beni di interesse storico-artistico*, Nota a trib. Napoli 24 luglio 1989, in *Giur. it.*, 1991, I, p. 227 ss.

La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali. Commento al testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a cura di M. Cammelli, Bologna, Il mulino, 2000, p. 303 ss.

D'Orazi, *Della prelazione legale e volontaria*, 43 ss.

M. S. Giannini, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 3 ss.

M. S. Giannini, *Disciplina della ricerca e della circolazione delle cose d'interesse archeologico*, in *Atti del convegno internazionale sulla tecnica e il diritto nei problemi dell'odierna archeologia*, Roma, 1964, p. 11 ss.

La nuova tutela dei beni culturali e ambientali, a cura di P. G. Ferri e M. Pacini, Milano, Il sole 24 ore, p. 157 ss.

A. Mansi, *Il nuovo testo unico per i beni culturali e ambientali*, Milano, Cedam, 2000, p. 133 ss.

R. Tamiozzo, *La legislazione dei beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano, 2000.

Testo unico sui beni culturali, Commento al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Milano, Giuffrè, 2000, p. 325 ss.